

150° anniversario della nascita di Vincenzo Manzini

Giovedì 29 settembre 2022

ore 15-18

Manzini tra passato e presente

Saluti istituzionali

Prof. Leopoldo Coen – *Coordinatore del corso di laurea triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni e del corso di laurea magistrale in Diritto per l'innovazione di imprese e PP.AA.*

Avv. Massimo Zanetti – *Presidente COA Udine*

Avv. Raffaele Conte – *Presidente della Camera Penale Friulana*

Moderà

Prof. Enrico Amati – *Associato di Diritto penale nell'Università di Udine*

Relatori

Prof. Tullio Padovani – *Già Professore Ordinario di Diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Accademico dei Lincei*

Introduzione

Prof. Marco Zanotti – *Già professore Ordinario di Diritto penale nell'Università di Udine*

Manzini penalista

Prof. Andrea Scella – *Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Udine*

Vincenzo Manzini, fabbro del codice Rocco

Aula 2 - Polo economico-giuridico, Via Tomadini 30/a – Udine

L'Ordine degli Avvocati di Udine riconosce per la partecipazione al Convegno n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.

150° anniversario della nascita di Vincenzo Manzini

Vincenzo Manzini (Udine, 20 agosto 1872-Venezia, 16 aprile 1957) rappresenta una delle più importanti figure del diritto penale sostanziale e processuale italiano del ventesimo secolo. Autorevole cattedratico (oltre che avvocato) ha svolto la sua attività accademica in varie sedi universitarie fino ad essere nominato professore emerito nell'Università di Padova nel 1943.

Com'è stato rilevato, prima di Manzini il tessuto connettivo della scienza penale era ancora fra le nebbie del futuro. C'erano autorevoli esegeti, ma mancavano opere tese a sistematizzare il diritto criminale.

Autore dei poderosi Trattati di diritto penale e di diritto processuale penale - oltre che di altri numerosi lavori "minori" - Manzini dedica al problema del metodo le pagine fondamentali delle sue principali opere, delineando il proposito di costruire una scienza del diritto sistematica e rigorosa al modo delle scienze sperimentali. Non a caso il suo *Trattato di diritto penale* resiste nel tempo e ancora oggi costituisce un utile punto di riferimento per chi si occupa di diritto penale: non c'è problema giuridico che non sia stato dall'Autore scomposto, sviscerato e analizzato.

Il contesto storico nel quale si colloca l'opera di Manzini è, principalmente, quello che va dalla crisi dello Stato liberale fino al consolidarsi del regime fascista, di cui l'Autore è giurista e "legislatore": va infatti ricordata, sotto quest'ultimo aspetto, l'opera svolta nella preparazione del codice penale, alla cui redazione partecipò come membro della Commissione ministeriale, e del codice di procedura penale del tempo di cui fu "unico" artefice intellettuale.

L'esaltazione del diritto positivo vigente ha comportato indubbiamente aspetti "totalitari" (la tendenziale messa al bando di ogni istanza critica e di riforma) e legittimato un diritto penale marcatamente autoritario. Come evidenziato da un autorevole storico del diritto come Mario Sbriccoli, infatti, è proprio nella "gestione" tecnicistica di Manzini che si coglie molta più anticipazione e "promessa" di autoritarismo di quanta si possa vedere in quella di Rocco, che poi prenderà forma nel codice penale che porta ancora il suo nome.

Al di là di taluni evidenti eccessi, ascrivibili anche al contesto storico di riferimento, Manzini ha tuttavia rappresentato un momento fondamentale per la crescita della scienza penale italiana. E' infatti innegabile la qualità della sua produzione scientifica, a tutt'oggi, nonostante il mutato paradigma giuridico-politico, insuperato esempio di sistematizzazione del diritto penale.

Riscoprire l'opera di Manzini, con i suoi pregi e suoi difetti, costituisce ancora (e, forse, soprattutto) oggi un buon esercizio per chiunque abbia a che fare con il diritto penale.

La sua perentoria affermazione secondo cui «il diritto penale presenta il carattere di un diritto di giustizia escludente, di regola, ogni potere discrezionale in ciò che concerne l'essenza della repressione» risulta oggi certamente smentita dalla crescente importanza del cosiddetto diritto penale "vivente": la giurisprudenza è ormai divenuta fonte di diritto, poiché produce "norme" applicate ai casi concreti; è un diritto concretizzato casisticamente.

Tuttavia, riconoscere la "creatività" giurisprudenziale non vuol dire essere disposti ad avallare la discrezionalità interpretativa più spinta e disinvolta; al contrario, tale fenomeno deve sollecitare un controllo critico il più rigoroso possibile dei metodi interpretativi, delle tecniche argomentative e degli stili di ragionamento che la giurisprudenza utilizza nella prassi.

E certamente, quanto a rigore metodologico e a "ecologia" ermeneutica, Manzini era e rimane un insuperato Maestro.